



Comune di Servigliano

Provincia di Fermo

P.za Roma 2, 63839 Servigliano (FM) pec: comune@pec.comune.servigliano.fm.it P.I.: 00357170448 Tel 0734/750583-84 Fax 0734/710618
Prot. n. 756 Servigliano, li 28/01/2022

**Al Ministro dell'Ambiente e della
Sicurezza Energetica**
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
DIVISIONE V – PROCEDURE DI
VALUTAZIONE VIA E VAS
pec: VA@pec.mite.gov.it

Alla Regione Marche
Dipartimento Infrastrutture, Territorio e
Protezione Civile
Direzione Ambiente e Risorse Idriche
Settore Valutazioni ed Autorizzazioni
Ambientali
pec: regione.marche.valutazioneamb@emarche.it

e p.c. **Alla Provincia di Fermo**
Settore II – Ambiente e Trasporti - Ced
Polizia Provinciale
pec: provincia.fm.ambiente@emarche.it

Settore III – Viabilità - Infrastrutture
Urbanistica – Patrimonio – Edilizia scolastica
pec: provincia.fm.urbanistica@emarche.it

**Alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio delle Marche**
per le Province di Ascoli, Fermo e Macerata
pec: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

OGGETTO: [ID: 8770] Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA PNIEC-PNRR ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2016 e ss.mm.ii., relativa al Progetto di un impianto fotovoltaico a terra collegato alla RTN di potenza nominale 18,31 MWp DC - 15 MW AC ubicato nei Comuni di Belmonte Piceno (FM) e Servigliano (FM). Codice MYTERNA n. 202100622. Proponente: TEP RENEWABLES (BELMONTE PV) S.R.L. Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento.

Contributo istruttorio/osservazioni

In riferimento alla comunicazione prot. 0164739.29-12-2022, pervenuta dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 29 dicembre 2012 ed acquisita al protocollo n. 9777, si rimettono le osservazioni ed il contributo istruttorio richiesti.

Le stesse vengono rimesse all'attenzione della Regione Marche, in seguito alla richiesta di contributo prot. 25221 del 09.01.2023.

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

Il progetto "Agrivoltaico" in argomento prevede l'inserimento, sul versante Ovest della valle del fiume Ete Vivo, di un impianto fotovoltaico della potenza di 18,31Mwp, per un'estensione di 39,7 ha complessivi.

L'area scelta per il posizionamento dell'impianto, da parte della Società TEP RENEWABLES (BELMONTE PV) S.R.L., è in una zona prettamente agricola, in cui da sempre si svolgono attività turnative di tipo tradizionale che, negli ultimi decenni, sono state affiancate da produzioni vitivinicole e biologiche e da attività agrituristiche e turistico-ricettive.

La scelta di localizzare l'impianto in detta zona è apparsa, già ad una prima lettura del progetto, piuttosto infelice per molteplici aspetti. Si pone l'attenzione su alcuni elementi che non sono stati presi in considerazione o che lo sono stati ma non correttamente e compiutamente.

In primo luogo la scarsa conoscenza del territorio da parte di chi ha sviluppato il progetto, che denota una visione parziale del territorio, la scarsa conoscenza dei tanti borghi e castelli storici che si sviluppano tutto attorno alla vallata, oltre alla scarsa attenzione e sensibilità nelle valutazioni e negli impatti negativi che l'intervento avrebbe determinato con la scelta di quell'area. I primi elementi di criticità, facilmente individuabili a chiunque si fosse posto nell'osservazione ad occhio nudo nel cuore della zona di intervento (Colle Ete vivo nelle mappe) o a ridosso del crinale a maggior compromissione, lungo la strada principale di collegamento tra i due Comuni interessati, sono innanzitutto l'esposizione dell'area ad una vasta estensione di territorio regionale che va dall'Adriatico alla catena dei Monti Sibillini. La zona scelta cade nel tratto della vallata del Fiume Ete Vivo, in un punto in cui questa si allarga e si apre a tutti i territori dei comuni medio collinari del fermano ed anche a quelli alto collinari delle vallate retrostanti. Ecco quindi che un occhio attento si sarebbe accorto che dalla vallata scelta per l'impianto erano ben visibili la quasi totalità dei comuni che si estendono dalla costa adriatica alla catena dei Monti Sibillini, compresi quelli delle provincie di Ascoli Piceno e Macerata quali ad esempio Montefiore dell'Aso, Ripatransone, Ascoli Piceno-Castignano-Rotella (per il monte dell'Ascensione), Montegallo-Arquata-Sarnano (per la catena dei Monti Sibillini), per poi scendere ai comuni di Monte San Martino e Penna San Giovanni della provincia di Macerata.

La scelta è alquanto infelice in quanto con l'idea di sviluppare un impianto "Agrivoltaico" si va a compromettere definitivamente un ambito del territorio comunale, visibile da gran parte del territorio regionale, in un perimetro all'interno al quale si sono sviluppate nel tempo le maggiori civiltà quali quelle dei Piceni e dei Romani fino ad insediamenti quali quelle dei Farfensi, nonché influenze culturali significative quali quelle dei Saraceni, Templari, Saraceni, ecc., che nel periodo medioevale ha visto la nascita di Borghi e Castelli nelle parti collinari. Ambito di territorio che per la sua peculiarità artistica, paesaggistica e morfologica, accanto alla conservazione all'interno dei

Borghi e Castelli di affreschi, beni artistici, dipinti delle principali scuole rinascimentali (Crivelli, Lotto, ecc.) ben conservati e accessibili a tutti, oltre alla presenza dell'importante area archeologica dei Piceni e dei Romani, ha sviluppato negli ultimi decenni una vocazione turistico-culturale, che verrebbe seriamente ed irrimediabilmente compromessa dall'inserimento nella vallata di un'area specchiante di oltre 30.000 mq, non schermata.

Da ultimo la leggerezza con cui è stata trattata la zona, interessata dalla presenza della più estesa area archeologica delle Marche all'interno della triangolazione dei tre Comuni interessati dal progetto (Belmonte Piceno-Servigliano-Falerone), dimostra quanto sia stata poca l'attenzione alla valutazione degli effetti negativi che l'inserimento dell'impianto avrebbe determinato oltre che per la sua presenza anche per la tipologia esecutiva adottata che, se non puntualmente verificata, verrebbe a danneggiare irrimediabilmente tutto ciò che viene a trovarsi ad di sotto delle coltri vegetali.

INQUADRAMENTO URBANISTICO

Il progetto dell'agrivoltaico si inserisce urbanisticamente in una zona territoriale omogenea di tipo E) ai sensi del D.M. 1444 del 2 Aprile 1968 e cioè in una parte del territorio destinata ad usi agricoli.

In tali zone si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 13/90 e quelle delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG.

Il PRG in vigore nel territorio del Comune di Servigliano, adeguato al PPAR, individua e perimetra all'interno delle zone agricole quelle aree che presentano elevato grado di pericolosità geologica, di versante e di esondazione, distinguendo le quattro zone (E1, E2, E3 ed E4). Per ciascuna di esse le Norme Tecniche di Attuazione in vigore prevedono specifiche disposizioni e norme di salvaguardia nonché l'applicazione delle prescrizioni di cui agli art. 53, 54, 55 e 56.

Il piano individua poi, all'interno delle aree Edifici e Manufatti di interesse storico-Architettonico o Ambientale diffuso con i rispettivi ambiti di tutela integrale e regolamentati dal Capo I del Titolo III delle Norme Tecniche di Attuazione.

In particolare il piano individua nella zona un manufatto per il quale, tenuto conto della sua valenza storico-artistica emersa negli ultimi anni, è stata avviata la procedura di bene vincolato anche ai sensi del D.Lgs 42/2004.

Il progetto dell'agrivoltaico previsto all'interno del territorio del Comune di Servigliano è stato sviluppato senza tener conto sia delle norme di piano sia di quelle della L. R. 13/90, risultando posizionato per parte della sua estensione all'interno di aree ed ambiti di tutela comprese quelle derivanti dall'Inquadramento Territoriale che segue.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE -

RAPPORTI CON IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO

Il progetto dell'agrivoltaico presentato ricade negli ambiti del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Fermo relativi al settore Agricolo, e Naturale ed in particolare all'ambito dell'Alto Ete Vivo. In tali ambiti intercetta vincoli e prescrizione relativi alla salvaguardia del sistema idrico e geologico, di valorizzazione del patrimonio botanico-vegetazionale e di interesse storico ambientale.

In particolare parte del progetto ricade all'interno di ambiti di tutela integrale dei fabbricati colonici di valore architettonico-ambientale, nonché all'interno di ambiti di tutela dei corsi d'acqua ed a rischio di esondazione, dei crinali, dei versanti, delle aree ad alta pericolosità geologica e di versanti in dissesto e delle aree a vegetazione ripariale. Peraltro non sono state analizzate né verificate secondo le direttive del piano, le problematiche connesse al settore produttivo agricolo della zona ed a quello culturale e turistico. Per aspetti di dettaglio si rimanda a quanto in merito sarà espresso dalla competente Provincia di Fermo.

Per quanto attiene ai rapporti del PTC con il PRG in vigore il progetto non è quindi conforme in alcune sue parti alle norme del PTC.

INQUADRAMENTO PAESAGGISTICO- AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ART. 146 D.LGS 42/2004

Il progetto presentato deve acquisire l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs 42/2004 in quanto interessa aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004 ed in particolare ricadono in tali aree le seguenti particelle:

- Foglio 2, particelle n. 170, 443, 431, 449, 448, 449, 2, 4, 433, 446, 435, 445, 447, 455, 182, 471, 450, 643, 644, 645, 457, 183, 184, 459, 451, 174, 461, 185, 463, 186, 463, 465, 466, 178, 436, 18, 453, 454, 18, 24;
- Foglio 3, particelle n. 3, 246, 167, 14, 15, 145, 207, 149;
- Foglio 4, particelle n. 1, 219;
- Foglio 7, particelle n. 28, 29, 30, 31, 22, 48, 132, 134, 137, 297, 238, 298;

INQUADRAMENTO PAESAGGISTICO E RAPPORTI CON IL PPAR O CON IL PRG ADEGUATO AL PPAR

Il progetto dell'agrivoltaico presentato ricade:

- nell'ambito del sottosistema Storico-Culturale
- nell'ambito del sottosistema territoriale V – Area ad alta percettività visuale

Inoltre interessa le seguenti categorie costitutive del paesaggio:

1. Corsi d'acqua principali e secondari e di terza classe
(Stesse particelle elencate al punto precedente "Inquadramento paesaggistico")
2. Crinali a maggiore e minore compromissione
Foglio 1, particelle n. 40, 43,45;
Foglio 2, particelle n. 153, 89, 580, 85, 84;
Foglio 3, particelle n. 3, 4, 5;
Foglio 7, particelle n. 28, 30, 31;
3. Versanti con pendenza superiore al 30% (nonchè versanti con pendenza inferiore al 30%)
Foglio 2, particelle n. 24,83, 84, 85;
Foglio 3, particelle n. 3, 4, 246, 167, 14, 15, 99, 187, 100, 101, 102, 103, 104, 188, 200, 145, 14, 207, 208;
4. Aree ad alta pericolosità geologica e di versante i dissesto a pericolosità medio-moderata;
Foglio 3, particelle n. 3, 4, 5;
5. Aree di versante in dissesto a pericolosità elevata;
Foglio 7, particelle n. 238, 298;
6. Aree a massima pericolosità geologica;
Foglio 3, particelle n. 3, 5, 246, 167, 14, 15, 99, 187, 100, 101, 102, 103, 104, 188, 200, 145;
Foglio 7, particelle n. 130, 134, 286, 137, 297, 238;
7. Manufatti urbani ed extraurbani di valore artistico e/o documentario
Foglio 2, particelle: 643, 644, 645,457, 183;
8. Fabbricati colonici di valore architettonico-ambientale
Foglio 1, particella n. 40;
Foglio 2, particelle n. 85, 580;
Foglio 3, particelle n. 146, 207, 208;
Foglio 7, particelle n. 130, 131, 133;
9. Aree a vegetazione ripariale
Foglio 2, particelle n. 186, 463, 465, 466, 178;
Foglio 3, particelle n. 3, 246, 167, 14, 15, 99, 187, 100, 101, 103, 104, 149;
Foglio 7, particelle n. 28, 30, 31;
10. Aree ad alta percettività visiva:
Foglio 1, particelle n. 40, 43;
Foglio 2, particelle n. 170, 443, 431, 449, 448, 449, 2, 4, 433, 446, 435, 445, 447, 455, 182, 471, 450, 643, 644, 645,457, 183, 184, 459, 451, 174, 461, 185, 463, 186, 463, 465, 466, 178, 436, 18, 453, 454, 18, 24; 83, 84, 85, 580, 89, 153;
11. Paesaggio agrario storico:
Foglio 7, particelle n. 134, 137, 297, 238, 298;

**FASCE DI RISPETTO DA AREE ARCHEOLOGICHE E BENI SOTTOPOSTI A TUTELA
(DISTANZA DI UN KM DAI BENI SOTTOPOSTI A TUTELA)**

Fasce di rispetto dai Beni Monumentali nel Comune di Servigliano:

a) Vincolo Complesso Monastico di Santa Maria del Piano (Settembre 2015)

Ambito di Tutela nel Comune di Servigliano:

Foglio 2 particelle n. 170, 443, 431, 449, 448, 449, 2, 4, 433, 446, 435, 445, 447, 455, 182, 471, 450, 643, 644, 645,457, 183, 184, 459, 451;

Foglio 4, particelle n. 1, 219;

Ambito di tutela nel Comune di Falerone: intere aree previste per impianti e Stazione Terna;

b) Vincolo Monumentale del "Parco della Pace"(Marzo 2022)

Ambito di Tutela nel Comune di Servigliano:

Foglio 2 particelle n. 170, 443, 431, 449, 448, 449, 2, 4, 433, 446, 435, 445, 447, 455, 182, 471, 450, 643, 644, 645,457, 183;

Foglio 4, particelle n. 1, 219;

Ambito di tutela nel Comune di Falerone: aree previste Stazione Terna e parte di impianti;

c) Vincolo in corso di definizione per il Complesso Commenda di Sant'Agata e Villa Gallo

Ambito di Tutela:

Quasi totalità dell'impianto gravante sui territori dei Comuni di Servigliano e Belmonte Piceno.

Ed infine ambiti di tutela nel Comune di Servigliano, a confine con Belmonte, per Fascia di rispetto derivante dai Beni Archeologici sottoposti a tutela nel Comune di Belmonte Piceno.

CONCLUSIONI

In relazione a quanto emerso dall'esame del progetto, si è potuto constatare che l'opera di rilevante trasformazione del territorio, composta da elementi delimitativi del fondo, linee lettriche ed impianti produttivi, va ad interessare parti del territorio del Comune di Servigliano gravate da vincoli e fasce di rispetto. In particolare non tiene conto degli ambiti di tutela di detti vincoli oltre che ricadere all'interno delle fasce di rispetto dei Beni sottoposti a Tutela nei Comuni di Servigliano e Belmonte Piceno, quali l'Area Archeologica del Comune di Belmonte e le Aree Monumentali del Parco della Pace, del Complesso Monumentale di Santa Maria del Piano e di Commenda.

Questi elementi da soli determinano l'espressione del parere contrario alla realizzazione dell'intervento per presenza di valutazioni carenti ed improprie e non idoneità dell'area ai sensi dell'art. 20 c.8 del D. Lgs. 199/2021 e quindi in palese violazione delle specifiche regole urbanistiche menzionate.

L'interessamento poi di porzioni di territorio gravate da ambiti di tutela integrale per la presenza di versanti, corsi d'acqua, fabbricati di pregio e zone agricole ad alta pericolosità geologica e con versanti in dissesto avrebbe necessitato di studi e verifiche più attente e circostanziate che avrebbero portato a conclusioni più approfondite ed anche di inidoneità della gran parte delle aree prese in considerazione. In particolare e per i soli aspetti geologici non si è tenuto affatto conto che la zona è nota in tutto il territorio regionale per la presenza diffusa di vulcanelli di fango e che la natura geologica dei terreni circostanti presenta substrati completamente "mollini" fino ad elevate profondità. A dimostrazione di ciò le tavole dell'IGM indicano, in prossimità della parte alta del fosso delle Tacchiere, una zona con presenza di sorgenti continue, ed è storia degli ultimi venti anni che nel raggio di qualche centinaio di metri si è assistito allo sprofondamento nel terreno di abitazioni rurali ivi costruite.

L'occupazione della quasi totalità del suolo del fondo agricolo e la scelta progettuale adottata impediscono l'uso dei suoli per finalità agricole, vuoi per l'ingombro dei pannelli e la sua vicinanza rispetto al terreno (distanza di soli 50 cm dal suolo nella posizione di massima inclinazione), vuoi per la presenza degli elementi strutturali e gli ingombri dei pannelli che rendono impossibile

qualsiasi proficua coltura agricola, fosse anche foraggiera. Da ultimo gli effetti dell'assenza di irraggiamento dei terreni in quanto in prevalenza in ombra bloccano ogni forma di sviluppo vegetativo.

Lo studio di compatibilità non ha affrontato con la dovuta diligenza ed attenzione gli effetti dell'impatto visivo sui territori dei comuni contermini e di quelli che si affacciano sulla vallata. La posizione dell'area di progetto in un versante compreso tra i 200 ed 300 sul livello del mare fa sì che esso sia perfettamente visibile da tutti i comuni della vallata, e da molti delle colline retrostanti. Il tutto in un territorio ad alta vocazione Turistica e Culturale, con presenza di numerose attività votate all'ospitalità ubicate nei Comuni di Servigliano, Belmonte Piceno, Monsampietro Morico, Monteleone di Fermo, Montelparo, Santa Vittoria in Matenano, che gravitano in un ambito ristretto rispetto all'area collinare di intervento, che vedrebbero pregiudicate irrimediabilmente la loro vocazione paesaggistica, con danni economici gravi e permanenti.

Il progetto non tiene affatto conto delle prescrizioni di fondo PTC per la salvaguardia ed il potenziamento delle biodiversità, delle risorse ambientali nelle aree agricole e per una buona conduzione agronomica dei suoli, nonché di quanto previsto dalle Norme Tecniche del PRG in vigore nella esecuzione delle opere e nella scelta di materiali, in quanto non risultano eseguiti con tipologie, materiali e pianificazioni in armonia con gli insediamenti tradizionali del paesaggio rurale. Inoltre non sempre risultano rispettati i limiti imposti da zone di tutela integrale, sia quelli relativi ai corsi d'acqua di ogni ordine e grado, sia quelli relativi ai versanti, crinali ed aree a vegetazione ripariale, nonché le distanze dai confini così come previsto anche dalla regolamentazione regionale degli impianti in zona agricola (L.R. 12/2010 Allegati I e II).

Non vengono poi rispettate le prescrizioni del PTC per la corretta conduzione del fondo. Infatti non si prevedono tecniche specifiche per ridurre i tempi di corrivazione e per favorire l'assorbimento diffuso delle acque meteoriche, che invece vengono a concentrarsi in punti specifici favorendo fenomeni di erosione superficiale e profonda specialmente lungo i versanti con pendenza superiore al 15%.

Anche le indagini svolte per la relazione idrologica risultano eseguite con poca attenzione e con la dovuta diligenza, laddove si dice.. " *Da ricerche storiche effettuate non risulta alcuna segnalazione per le aree in esame circa criticità o eventi di allagamento e inondazione avvenute in passato*".

Certo è che non può inondarsi un versante con pendenze che in alcuni punti superano il 30% ed in gran parte il 10-15%, però ciò non esclude la presenza di criticità. Il dato storico preso in considerazione non tiene conto dei dati degli ultimi decenni, che hanno visto più volte il fiume Ete Vivo esondare ed invadere i terreni circostanti e che, in un raggio di 8-10 Km, ha registrato

frequenti episodi denominati "bombe d'acqua" ed in particolare:

- Luglio 1999 l'allagamento del territorio di Montegiorgio, Magliano di Tenna, Rapagnano
- Dicembre 2013 "Bombe d'acqua nel Fermano;
- 14 Luglio 2014 allagamento del Centro di Servigliano e crollo del ponte sull'Ete Vivo di collegamento tra i Comuni di Belmonte Piceno e Monsampietro Morico;
- 6 Giugno 2016 allagamento del Centro di Servigliano e dell'intero suo territorio;
- Maggio-Giugno 2020 "Bombe d'acqua nell'alta vallata dell'Ete Vivo.

La relazione idrologica ed i calcoli delle portate in essa contenuti non possono essere presi in considerazione ed accettati in quanto non tengono conto degli effetti collegati alle tipologie di avversità atmosferiche degli ultimi anni, sempre più caratterizzati da eventi rapidi e con elevatissimi quantitativi di acque di precipitazione, ben al di sopra a quelli medi richiamati dalla relazione.

Il progetto non chiarisce quale sia la soluzione alternativa proposta da TERNA nel caso in cui non si realizzi la Stazione nel Comune di Falerone, ma sappiamo che in un precedente parere aveva prescritto il collegamento con la stazione di servizio ubicata nel Comune di Montegiorgio, interessando così altri territori, altre aree vincolate e soprattutto opere e lavori aggiuntivi non evidenziati nel rapporto documentale in possesso dello scrivente, e per ulteriori 3-3,5 Km, tanto da far ritenere del tutto carenti le parziali soluzioni presentate.

Per l'aspetto economico rileviamo subito che il progetto è sottostimato in quanto:

- basato su prezziari superati dall'entrata in vigore, nell'Agosto scorso, dell'ultimo aggiornamento con prezzi unitari incrementati di oltre il 10%;
- non tiene conto di tutti i vincoli e difficoltà nelle esecuzioni dovute alle peculiarità dei luoghi che limitano sostanzialmente le potenzialità dell'impianto lasciando inalterati i costi fissi e di collegamento alle reti, e di scavi e sondaggi per tutte le verifiche necessarie;
- non tiene adeguatamente conto dei costi per la realizzazione della linea in alta tensione prevista, ne risultano quantificati i costi della linea provvisoria ed alternativa, di ulteriori 3-3,5 Km, in attesa dell'entrata in funzione della nuova stazione Terna.
- non tiene adeguatamente conto di tutti i costi di rimozione e di smaltimento di tutte le componenti dell'impianto, particolarmente onerosa per quelle interrato, per i getti e per la scelta di soluzioni tecniche di montaggio tipo "antieffrazione"; inoltre non quantifica i costi di dissodamento e ripristino alla produzione dei fondi (LR 12/2010 Allegato 2 art. 5).
- i costi tecnici risultano sottostimati rispetto ai minimi tariffari di legge e non sono circostanziati per quanto concernono le indagini di natura archeologica;
- da ultimo non tiene adeguatamente conto dei costi di asservimento per le superfici attraversate dalla linea di alta tensione, per la quale è prevista un'estensione minima di 8,00 m per lato. Applicandolo alle superfici da asservire gli stessi importi contrattualmente riconosciuti alla ditta proprietaria per l'utilizzo trentennale dei suoli dell'impianto, e cioè circa 8,0 €/mq, per il passaggio della linea di alta tensione prevista in progetto e, parzialmente per quella provvisoria (e comunque da prevedersi), l'importo totale della voce asservimenti dovrà essere ampiamente incrementato.

In relazione alle considerazioni svolte per tutti i fattori sopra analizzati si ritiene che la valutazione economica del progetto non sia attendibile, coerente e quindi sostenibile da un punto di vista

tecnico-funzionale.

Visto il mancato rispetto delle NTA del PRG in vigore per quanto attiene ai vincoli, prescrizioni e disposizioni relative alla realizzazione di interventi in zona agricola, in particolare per le porzioni ricadenti all'interno delle seguenti zone:

- zone E, regolamentate dall'art. 28 delle NTA e dalla L.R. n. 13/90;
- zone E1, regolamentate dall'art. 53 delle NTA
- zone E2, regolamentate dall'art. 54 delle NTA
- zone E3, regolamentate dall'art. 55 delle NTA
- zone E4, regolamentate dall'art. 48 e 56 delle NTA
- ambiti di tutela integrale dei corsi d'acqua di cui all'art. 48 delle NTA;
- ambiti di tutela dei crinali di cui all'art. 50 delle NTA
- ambiti di tutela dei versanti di cui all'art. 51 delle NTA
- ambiti di tutela delle aree a vegetazione riparial di cui all'art. 65 delle NTA
- parti di territorio ad alta percettività visiva e paesaggio agrario storico di cui all'art. 75 delle NTA;
- delle aree ricadenti nelle aree di tutela archeologica, o di interesse archeologico o di parco archeologico.

Vista la carenza delle valutazioni esposte nelle relazioni archeologica, idrogeologica, idrologica ed idraulica, tecnica, studio dell'impatto ambientale, delle interferenze ed agronomica, nonché negli elaborati relativi alle sezioni, alla rappresentazione delle aree di tutela, alle rappresentazioni di tutti i manufatti. Considerato che negli interventi previsti all'interno degli ambiti di tutela dei versanti, crinali, dei corsi d'acqua e manufatti storici, le soluzioni adottate non tengono conto delle limitazioni imposte dagli ambiti di tutela e delle tipologie di interventi previsti ed ammissibili in base alla L.R. 13/90, alle N.T.A. del PRG articoli 28, 29, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 64, 65, 66 e 75, ed infine dalla Legge Regionale 12/2010, Allegato I codici 3.1, 3.2, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 11.3, 24, 25, 26 ed allegato II, art. 6, punti 6.6, 6.7, 6.8, 6.11, 6.12 e 6.13. Costatato che la mancata applicazione delle norme sopra richiamate incide sul rispetto delle distanze, sulle tipologie costruttive nella realizzazione di manufatti, cabine, impianti, recinzioni, tutti ancorati saldamente al suolo con fondazioni profonde ad infissione, o superficiali in calcestruzzo, e quindi di rilevante trasformazione del territorio.

Vista l'impossibilità nelle aree di impianto di poter praticare una fattiva attività agricola-produttiva in quanto l'intelaiatura fissa a sostegno dei pannelli presenta un'architettura ad un'altezza fissa di 2,05m ed un'altezza minima dei pannelli di 0,5 mt dal suolo (v. particolare struttura di sostegno moduli), e quindi in assenza del rispetto dei valori minimi di cui all'art. 2.5, requisito C delle linee guida per impianti agrivoltaici. Né risultano circostanziati i requisiti previsti dall'art. 2.6 in relazione ai sistemi di monitoraggio. Ed infine ritenuta trascurabile e solo strumentale il riferimento all'appellativo "agrivoltaico" quando in realtà, dai dati economici esaminati, l'attività predominante ed esclusiva è quella industriale-produttiva, incompatibile per la maggior parte delle superfici prese

in considerazione, data la loro natura.

Vista l'assenza di elementi schermanti tra le parti di impianto, ma la presenza della sola perimetrazione delimitata da recinzione alta 3,5 mt ed essenze vegetali che accentuano ancor di più la linearità dei confini delle parti di territorio interessate dall'impianto e quindi in contrasto con le indicazioni di cui alla L.R. 12/2010, Allegato II art. 6.

Viste la tipologia di recinzione adottata, in contrasto con le indicazioni contenute all'interno delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG sia per la sua eccessiva altezza (3,5 mt), sia per la natura dei materiali utilizzati, anche all'interno di zone sottoposte a tutela integrale.

Vista l'errata valutazione dei costi dell'intero progetto che non tiene conto dei prezzi attuali di mercato, né di quelli necessari per tutte le indagini richieste, né infine di quelli per gli allacci alternativi e temporanei rispetto a quelli tracciati in progetto, tanto da mettere in severa discussione il piano dell'opera.

Dati gli elementi di incertezza evidenziati, l'indeterminazione ed incompletezza dell'opera progettuale proposta, alla luce delle valutazioni svolte e soprattutto in seguito alla incompleta ed inesatta indicazione delle fasce di ripetto dei beni Archeologici e Monumentali, e quindi della non idoneità dei luoghi scelti per la realizzazione dell'impianto agrivoltaico in oggetto, si esprime parere contrario alla proposta di realizzazione del progetto dell'impianto Agrivoltaico ricevuta (ID:8770), ubicato nei territori dei Comuni di Belmonte Piceno e Servigliano.

In ultimo si evidenzia il difetto procedurale e sostanziale, rappresentato dall'inesatta indicazione del link da cui estrarre gli elaborati progettuali, che ha comportato la contrazione per lo scrivente dei tempi minimi di indagine, per il quali si richiede la rinnovazione dei termini dell'istruttoria.

Servigliano li 28.01.2023

Il Resp. del III[^] Sett. Funzionale
Ing Gianni Del Bianco
Responsabile del 3[^] Settore
Ing. Gianni Del Bianco



Firmato digitalmente da:
DEL BIANCO GIANNI
Firmato il 28/01/2023 16:43
Seriale Certificato: 95300625359964351841997472876222205731
Valido dal 05/03/2020 al 05/03/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Allegati (nello stesso file pdf):

- 1)_ Stralcio Tav. 3.1 del PRG in vigore – Assetto del Territorio Comunale Zona Nord con indicate le "Fasce di 1,00 Km dal perimetro dei Beni sottoposti a Tutela: Complesso Santa Maria del Piano (2015), Parco della Pace (Marzo 2022), Commenda (procedura in corso)
- 2)_ Stralcio PRG Comune di Belmonte a confine con il Comune di Servigliano;

LEGENDA



Limite Amministrativo Comunale



Aree urbanizzate o con previsioni di urbanizzazioni




Limite validità tavole 1 : 2.000

ZONE AGRICOLE -E-



Zone agricole normali (art.28)

ZONE A VINCOLO




VP - Zone a Verde Privato (art.41)



Limite di rispetto cimiteriale (art.42)



Area di Rispetto del Centro Storico 1/3 (art.42)



Aree di tutela archeologica (art.42)

PRESCRIZIONI PARTICOLARI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE

EDIFICI E MANUFATTI DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO O AMBIENTALE DIFFUSI



A.2.a - Manufatti urbani ed extraurbani di valore artistico e/o documentario (categoria A1) (art.44)

A - Ponte ferroviario
B - Stazione ferroviaria
C - Casa Funari
D - Tomba Vecchiotti
E - Casa Sagripanti
F - Villa Brancadoro
G - Casa Mordente
H - Villa Vecchiotti

I - La Commenda
L - San Nicola
M - Casa Felici
N - San Gualtiero
O - Santa Maria delle Piagge
P - San Pietro
Q - Santa Lucia
R - Madonna del Carmine



Fabbricati colonici di valore architettonico-ambientale (categoria A2, B e B.1) (art.45)

AMBITI DI SALVAGUARDIA DEL SISTEMA IDRICO-GEOLOGICO



Ambito di tutela integrale dei corsi d'acqua (art.48)



Ambito di tutela dei crinali (art.50)




Ambito di tutela dei crinali a maggior livello di compromissione (CMC) (art.50)



Ambito di tutela dei versanti (art.51)



Aree a alta pericolosità geologica e di versante in dissesto a pericolosità medio-moderata (art.53)



FASCE DI RISPETTO DI 1,00 KM
dal perimetro di beni sottoposti a tutela
(Complesso Santa Maria del Piano)

COMUNE DI FALERONE

FASCE DI RISPETTO DI 1,00 KM
dal perimetro di beni sottoposti
a tutela (Parco della Pace)

M. Maria Grovuro
comune di Falerone

CMC

CMC

300 SAN PAOLINO

VOLPI

CMC

CMC

300 SAN PAOLINO

VOLPI

CMC

CMC

BILANCIO QUALITATIVO E QUANTITATIVO

tra ambiti di tutela definitivi del PRG e ambiti di tutela provvisori e permanenti del PPAR

- Aree urbane ed extraurbane -

Ambiti di tutela definitivi sul PRG
SOTTOSISTEMA TEMATICO

"Archeologico"
Categorie del patrimonio storico culturale

INTEGRAZIONI RICHIESTE DAL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
- Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche -
(prot. n. 7525 del 02 LUGLIO 2008)

PREVISIONI DEL NUOVO STRUMENTO URBANISTICO

-  Linea di sviluppo comprendente tutte le zone A)B)C)D)F) di PRG (incluse le aree sparse nella zona agricola)
-  Zona "E" (il resto del territorio)

TUTELA PAESISTICO - AMBIENTALE DI P.P.A.R.

SOTTOSISTEMA TERRITORIALE Area D: il resto del territorio regionale (art. 23 NTA del PPAR)

SOTTOSISTEMA TEMATICO Storico Culturale

Fascia Morfologica di appartenenza "SA" (TAV.2 PPAR)

-  Centri e nuclei storici (ambiti definitivi di tutela integrale) art.39, NTA PPAR
-  Centri e nuclei storici (ambiti definitivi di tutela orientata) art.39, NTA PPAR
-  Edifici e Manufatti storici (ambiti di tutela provvisori) art.40, NTA PPAR
"Vincolo del Manufatto Storico Extraurbano" e "Area di Tutela Archeologica"
-  Strade Consolari (ambiti di tutela provvisori) art.41, NTA PPAR
La fascia di rispetto di 27 m dell'asse centoriale in loc. Piane di Tenna
-  Aree con segnalazione di ritrovamenti (ambiti di tutela definitivi) art.41, NTA PPAR
-  Ambiti di tutela integrale art.41, NTA PPAR
-  Parco Archeologico art.55, NTA PPAR
-  Area Archeologica "Colle Tenna" e "Colle Eia"
Decreto Ministero Beni Culturali 7-11-1996

COMUNE DI BELMONTE PICENO (AP)

